



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:  
dott. Claudio Bisi - **Presidente**  
dott. Carlo Coco - **Consigliere**  
dott.ssa Susanna Mantovani - **Consigliere Rel.**  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma emessa il 24/5/18 ed iscritta al n. 478 del ruolo generale dell'anno 2018 posta in decisione all'udienza collegiale in data 15/1/19

**promossa da**

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato

**-Appellante -**

**contro**

  
rappresentate e difese dall'Avv. G.P. Torcicollo in forza di procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado

SENTENZA N°

30/19

Depositata il

24 GEN. 2019

R.G. 478/18

Cron. N° 227/19

OGGETTO:

procedure di  
riqualificazione  
ed inquadramento

Minuta

depositata

in data

22 GEN. 2019

- Appellate -

**CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE**

*"Come nel ricorso in appello."*

**CONCLUSIONI PER LE APPELLATE**

*"Come nella memoria di costituzione."*

**LA CORTE**

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore  
Dott.ssa Susanna Mantovani  
sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti,  
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha co-  
sì deciso:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 25/10/17 [REDACTED]  
[REDACTED], premesso di avere partecipa-  
to, quali dipendenti del MIBACT, ai corsi-concorsi per titoli  
ed esami per i passaggi interni dalla area B (posizioni econo-  
miche B1, B2 e B3) all'area C (posizione economica C3) ai sensi  
dell'art.15 (passaggi interni), comma 1 lettera a) del CCNL  
Ministeri 1998/2001 banditi con il decreto 24/7/07 e di esse-  
re risultate tutte idonei nelle relative graduatorie -  
approvate con decreto del 29/7/10 - a fronte dei relativi  
posti utili a bando autorizzati (460 unità rispetto alle 920

richieste in sede di programmazione triennale), deducendo l'inadempimento dell'amministrazione di appartenenza che - attesa la entrata in vigore nelle more dell'art. 62, 1<sup>a</sup> comma del D.L.vo n. 150/09 e la negata autorizzazione da parte degli organi statali di controllo alla copertura dei restanti 460 posti banditi - non aveva proceduto allo "scorrimento" delle graduatorie nonostante il loro diritto si fosse perfezionato non in virtù dei decreti di approvazione delle graduatorie, bensì in base al bando del 24/7/07 e degli atti e accordi ad esso presupposti; tanto premesso, adivano il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'inquadramento nella area III posizione economica FI nel rispettivo profilo professionale ai fini giuridici ed economici in via principale con decorrenza dal 28/7/13 (Camparini e Quagliotti) e dal 19/12/15 (Montali) ed in subordine dal 31/12/17 o dalla diversa data ritenuta utile.

Resisteva in giudizio il MIBACT, che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione e la intervenuta prescrizione quinquennale e nel merito contestava quanto ex adverso dedotto.

Dopo avere concesso un termine per note, il Tribunale di Parma con la sentenza n. 117/18, disattese le eccezioni preliminari, in accoglimento della domanda principale, dichiarava il diritto delle ricorrenti all'inquadramento richiesto e condannava il ministero resistente a riconoscere alle predette



la anzianità maturata ed a corrispondere loro le differenze retributive maturate, compensando le spese di lite.

Proponeva appello il MIBACT per la erronea interpretazione della normativa vigente.

Resistevano in giudizio per la conferma della sentenza gravata [REDACTED], replicando alle doglianze avversarie.

All'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva decisa all'udienza del 15/1/19 con dispositivo di cui era data pubblica lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 117/18 del Tribunale di Parma che ha rigettato le eccezioni di carenza di giurisdizione e di intervenuta prescrizione quinquennale, non essendo stato censurato.

Il MIBACT denuncia la erronea interpretazione della normativa vigente con riferimento a: "1) la ritenuta violazione del principio 'tempus regit actum' e non retroattività della norma ex art. 24, comma 1 d.lgs. n. 150/2009; 2) la ritenuta equiparazione ai 'concorsi pubblici' delle progressioni verticali riservate; 3) la ritenuta irrevocabilità del bando ed i ritenuti effetti vincolanti del medesimo ai fini del diritto allo scorrimento degli idonei".

Osserva che la novella introdotta dalla c.d. riforma Brunetta non ha prodotto effetti sulla validità della graduatoria,



ma ha ordinato alla PA un chiaro facere in materia di progressione tra le aree a partire dal gennaio 2010, essendo stata inibita da tale data la possibilità di attingere personale da graduatorie risultanti da procedimenti diversi dai concorsi aperti al pubblico ovvero da graduatorie di selezioni interne, siano esse approvate poco prima o poco dopo la sua entrata in vigore.

Richiama la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI 28/6/16 n. 2836; Tar Lazio sez. 2quater 2/12/16 n. 12056), secondo cui gli artt. 24 e 62 del D.L.vo n. 150/09 impediscono non solo di bandire nuovi concorsi interni, ma di utilizzare le graduatorie ancora in essere dei concorsi interni precedentemente espletati.

L'articolato motivo è infondato.

L'art. 24, primo comma del D.L.vo n. 150/09 così recita: *"Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*.

Precisato che il disposto citato impone alla PA di ricorrere a concorsi pubblici nell'accezione di cui all'art. 62 del medesimo decreto per cui l'obbligo di fare attiene alla tipo-





logia di concorso da indire dopo il primo gennaio del 2010 (e non allo scorrimento del tipo di graduatoria), nella fattispecie concreta la decisione di coprire i posti disponibili - e di effettuare lo scorrimento - era stata assunta prima della suddetta data in base ai bandi ed agli accordi del 2007. La richiesta di autorizzazione di assumere, oltre i 460 vincitori, anche i restanti 460 è invero contenuta nella richiesta di ampliamento a n. 920 dei posti di area III da riservare agli interni avanzata fin dal 22/12/05 agli organi statali di controllo della spesa e confermata nei bandi del 24/7/07 (doc. 8 ricorso primo grado) e nell'accordo con i sindacati del 12/7/07 (doc. 6 ricorso primo grado).

Ne consegue che - come correttamente ritenuto dal giudice a quo, che ha ravvisato in capo alle attuali appellate un diritto soggettivo - la procedura selettiva di cui è causa è legittima poiché disciplinata dalle norme di legge vigenti all'epoca, che concedevano la possibilità di utilizzare le graduatorie, nell'ordinaria vigenza triennale, non solo per i vincitori, ma anche per gli idonei.

Tale conclusione non è inficiata dal fatto che le graduatorie di cui è causa siano state approvate dopo l'1/1/10 - e dunque dopo la entrata in vigore della riforma Brunetta - posto che non solo i concorsi, ma pure l'utilizzo delle successive graduatorie devono essere regolati in base alla legge in vigore al momento della indizione del concorso ed in base alla



disciplina speciale dei bandi, salvo che la legge successivamente intervenuta stabilisca una qualche disposizione retroattiva.

L'appello va per queste considerazioni rigettato.

La novità della questione ed i precedenti di merito contrastanti giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. all'esito della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese processuali anche di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 117/18 del Tribunale di Parma, che conferma
- compensa le spese del grado.

Bologna, li 15/1/19

Il Consigliere Relatore

Dott. *Susanna* Susanna Mantovani

Il Presidente

Dott. Claudio Bisi

IL CANCELLIERE  
Solferini Stefano

Depositato in Cancelleria

1 ..... 24 GEN. 2019 .....

IL CANCELLIERE  
Solferini Stefano